

Reg. Sent. 513/2025

Depositata il 07.04.2025

N. 1288/24 R.G. Tribunale

N. 2534/23 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara - **Giudice dott. Nicola Colantonio** -, alla udienza dibattimentale del 19-03-2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di

D.C.V., nato a (...) il (...), residente in Via (...) snc, (...);

Con domicilio eletto ai sensi dell'art. 161, comma 1° c.p.p. presso Avv. M.P.R. del Foro di Foggia;

Considerato presente ex art. 420 n. 2 ter capoverso cpp

Difensore di fiducia Avv. M.P.R. del Foro di Foggia;

IMPUTATO:

1) per il reato p. e p. dagli artt. 56 e 494 c.p. perché, al fine di procurare a sé un vantaggio (costituito nell'assicurarsi l'ingresso all'interno dello stadio, precluso a tutti i residenti nella provincia di ... dall'ordinanza del Prefetto di Pescara emessa in data 8.6.2023), compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a sostituire a sé la persona di L.C. – intestatario del biglietto di ingresso nominativo allo stadio "Adele Cornacchia" di Pescara, per la partita di calcio Pescara-Foggia prevista per le ore 20.30 dell'8.6.2023 - mostrando, all'ingresso dello stadio, ad Ufficiali ed Agenti della Divisione PAS della Questura di Pescara (Isp. P.C. e/o Ag. R.C., ivi presenti per garantire il servizio di sicurezza) un biglietto di ingresso e la carta di identità n. (...), entrambi intestati a L.C., non riuscendo a portare a consumazione il reato per cause indipendenti dalla propria volontà (segnatamente in conseguenza della positiva verifica operata dagli Ufficiali ed Agenti della Questura di Pescara sulla mancata corrispondenza tra intestatario del biglietto e della carta di identità con la persona del D.C. che li aveva esibiti).

In Pescara, l'8.6.2023

2) per il reato p. e p. dall'art. 496 c.p. perché, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui al capo che precede, e dopo avere esibito il biglietto di ingresso e la carta di identità n. (...), entrambi intestati a L.C., a richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Divisione PAS della Questura di Pescara di fornire

chiarimenti circa la discordanza tra i dati contenuti nel biglietto e nella carta di identità con la persona del D.C., mendacemente confermava, dapprima, di esserne l'effettivo titolare e, successivamente, che sia il biglietto che la carta di identità appartenevano al padre.

In Pescara, l'8.6.2023

3) per il reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perché, al fine di procurare a sé un profitto, acquistava o, comunque riceveva la carta di identità n. (...) intestata a L.C. e dallo stesso smarrita in epoca anteriore e prossima al 12.6.2023.

In Pescara, accertato l'8.6.2023

Con la presenza del P.M. dott.ssa Angela Sollecchia
del difensore Avv.to M.P.R.;

Conclusioni delle Parti: le parti concludono come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio D.C.V. contestandogli i reati riportati in epigrafe. Il difensore, munito di procura speciale, all'udienza 19.03.2025 avanzava istanza di definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato, di cui agli artt. 438 e segg. Cpp.

Quindi, ammesso il rito richiesto, acquisito il fascicolo del P.M. e terminata la discussione, le parti formulavano le conclusioni come da verbale di udienza e la causa veniva decisa con la lettura del dispositivo allegato agli atti.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione (alla luce del rito prescelto), risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità del prevenuto per le condotte di reato compendiate nell'imputazione.

Invero, la lettura dei verbali di P.G., atti legittimamente utilizzabili per la decisione alla luce del rito prescelto, permette di ricostruire così la vicenda.

In data 08.06.2023, verso le ore 20.30 circa, durante il servizio di Ordine Pubblico inerente alla partita di serie "C" Pescara - Foggia, come da ordinanza del Questore di Pescara nr. (...), il personale di Polizia Giudiziaria intercettava un tifoso del Foggia (successivamente identificato in D.C.V.) che, alla richiesta degli operanti di esibire il documento di identità unitamente al biglietto d'ingresso, presentava sia il tagliando che la carta di identità nr. (...) intestata ad altra persona: tale L.C., nato a (...) il (...) ed ivi residente in (...). Rilevato che dalla foto si evinceva chiaramente che il prevenuto non era il titolare della carta di identità, il personale operante chiedeva spiegazioni ed il D.C. dichiarava che il documento presentato apparteneva al padre, unitamente al relativo biglietto.

Alla stregua di ciò il prevenuto veniva invitato ad esibire un proprio documento: l'imputato affermava di esserne sprovvisto. Solo dopo diversi tentativi, il soggetto controllato estraeva dal portafogli la propria patente di guida, permettendo la propria identificazione.

La lettura del verbale di sommarie informazioni rese da L.C., in data 19.06.2023, permetteva di rilevare che il predetto attestava di aver smarrito in data 12 giugno 2023 la propria carta d'identità. Così compendiate le risultanze investigative, è incontestabile che il prevenuto ha realizzato le condotte di reato descritte nell'imputazione.

Ed invero, il prevenuto, al fine di poter accedere indebitamente allo stadio, tentava di sostituire, con dichiarazione resa al personale di Polizia Giudiziaria, la propria persona con quella di L.C.; per poi dichiarare falsamente che il documento apparteneva al proprio genitore. Infine, è pacifico che l'imputato aveva ricevuto il documento d'identità appartenente al C. che, dopo lo smarrimento, era stato recuperato da ignoti malfattori.

Sul punto in diritto, preme ricordare che (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4132 del 18/10/2019) nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come una carta d'identità, assegni, carte di credito o carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.

Tali emergenze processuali permettono di affermare la sussistenza della penale responsabilità del prevenuto.

Le condotte, per lo stretto nesso telelogico e temporale, possono essere riunite sotto il vincolo della continuazione.

I precedenti penali sono di ostacolo alla concessione di qualsivoglia beneficio di legge.

Fatte queste premesse e visto l'art. 133 cp, pena equa per D.C.V. è anni uno e mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa (pena base anni due di reclusione ed € 600,00 di multa; aumentata per la continuazione ad anni due e mesi tre di reclusione ed € 900,00 di multa; ridotta per il rito nella misura predetta), a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438, 533, 535 cpp, dichiara D.C.V. colpevole dei reati lui ascritti, unite le condotte sotto il vincolo della continuazione, e lo condanna, applicata la riduzione per il rito prescelto, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 19.03.2025

Il Giudice
Dott. Nicola Colantonio